

COMUNE DI Melicuccà
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO SUL BARATTO AMMINISTRATIVO

(art. 24, D.L. n. 133/2014, conv. in legge n. 164/2014) (art.
190 D.LGS. n. 50/2016)

Art.1 - Riferimenti legislativi

1. L'art. 24 della legge n.164 del 2014 "*Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio*" disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati.

2. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

3. L'art. 190 ("Baratto amministrativo") del D.Lgs. n. 50 del 18/4/16 conferma e rafforza la potestà degli Enti territoriali circa la definizione di riduzioni o esenzioni di tributi prevedendo che: "*Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa*".

Art.2 - Il baratto amministrativo

1. Con il concetto di "*baratto amministrativo*" si introduce la possibilità di applicare l'art. 1 del presente Regolamento a scomputo del pagamento dei tributi comunali, offrendo all'ente comunale, e quindi alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, in alternativa e/o in sostituzione del servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali.

ART. 3 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, dell'art. 24 del decreto legge 133/2014 (conv. in legge n. 164/2014) e dell'art. 190 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/16, disciplina il "*baratto amministrativo*", quale espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.

Art. 4 - Soggetti che possono accedere al baratto amministrativo

1. Possono accedere al "*baratto amministrativo*":

a) I cittadini italiani comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- essere residenti nel Comune di Melicuccà;
- avere una età non inferiore a 18anni;
- idoneità psico-fisica da valutare in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgere;
- non essere destinatario di sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quater-1 e per i delitti contro la libertà personale;
- essere soggetti passivi dei seguenti tributi comunali: TARI- IMU.

b) le associazioni o altre forme associative:

- sede legale nel Comune;
- esercitare la propria attività nel Comune di Melicuccà;
- scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune;
- essere iscritte nell'apposito Registro Regionale, laddove richiesto dalle normative vigenti, oppure essere legalmente riconosciute a tale titolo.

I cittadini che parteciperanno al progetto, in nome e per conto delle associazioni e delle altre forme associative, dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al punto a).

2. I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di cui all'art.8.

3. I destinatari del “*baratto amministrativo*” non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

Art. 5 - Individuazione dei tributi e dell'ammontare complessivo delle agevolazioni

1. L'adesione al baratto amministrativo dà il diritto ad ottenere agevolazioni nella forma di esenzione per i seguenti tributi comunali:

- TARI.
- IMU

2. Annualmente la Giunta Comunale, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, con la delibera di cui all'art. 7, comma 2, stabilisce l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili da utilizzare per l'attuazione del “baratto amministrativo, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, e individua le zone/aree del territorio comunale oggetto degli interventi di cui all'art.6.

3. Le agevolazioni riconosciute sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, per quanto riguarda la TARI, le stesse sono finanziate con risorse diverse dai proventi della tassa.

Art. 6 - Interventi

1. Gli interventi da attuarsi mediante il baratto amministrativo avranno carattere occasionale e non continuativo e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione, anche su proposta dei cittadini, privilegiando le aree e gli edifici in cui sono ubicate le scuole comunali.

2. Gli interventi hanno come obiettivo:

- l'integrazione o il miglioramento degli standard manutentivi garantiti dal Comune o il miglioramento della vivibilità e della qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:

- manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
- sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;
- pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
- pulizia dei locali di proprietà comunale;
- lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;
- manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc.;
- recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati;
- custodia locali di proprietà comunale.

Art. 7- Progetti

1. Gli interventi da attuarsi mediante il baratto amministrativo sono individuati annualmente su iniziativa dell'amministrazione, anche su proposta dei cittadini, secondo le modalità di seguito descritte.
2. Il Settore Tecnico, annualmente, predispone le proposte dei progetti per la realizzazione degli interventi di cui all'art.6.
3. I progetti sono organizzati in moduli prestazionali di 8 ore ciascuno, per un valore "simbolico" di 60 euro per ciascun modulo.
4. Annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale vengono approvati i progetti proposti e finanziati nel limite delle risorse a disposizione. Per i progetti approvati dalla Giunta Comunale saranno disposte le adeguate forme di pubblicità al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati ed entro i termini indicati, le domande di partecipazione.
5. I progetti di iniziativa Comunale sono assegnati ai soggetti di cui all'art. 4 seguendo l'ordine della graduatoria formata ai sensi dell'art.8.
7. Qualora il numero dei soggetti utilmente collocati in graduatoria non fosse sufficiente ad esaurire le disponibilità, vengono prese in considerazione le eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna (fa fede la data del protocollo del Comune, ovvero l'ordine di consegna nel corso della giornata per le domande del medesimo giorno).
8. La rinuncia ad eseguire il progetto determina la decadenza dalla graduatoria.
9. Il settore Tecnico, a seguito della verifica di effettiva realizzazione del progetto, dovrà darne comunicazione al Settore economico -finanziario al fine di predisporre il relativo impegno di spesa e di disporre del pagamento delle somme mediante compensazione contabile per i tributi dovuti.
- 10 L'ufficio bilancio ricevuto l'atto di liquidazione emetterà i relativi mandati di pagamento e le conseguenti reversali a compensazione.

Art. 8 – Presentazione della domanda

1. I soggetti interessati dovranno presentare domanda compilando la domanda di partecipazione entro e non oltre il termine fissato dalla scadenza dell'avviso pubblico di partecipazione al progetto approvato con apposito atto dalla Giunta Comunale specificando il numero di moduli a cui intende partecipare.
2. Ciascun soggetto, sia esso persona fisica o associazione o gruppo di cittadini riuniti in forme associative, può accedere annualmente al baratto amministrativo per un importo non superiore a € 500.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione ai progetti di intervento per accedere al baratto amministrativo, una apposita Commissione provvederà alla verifica delle domande presentate e predispone le relative graduatorie attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:

Criterio		Punteggio
ISEE	fino ad euro 8.107,50	8
	fino ad euro 12.000,00	6
	fino ad euro 15.000,00	4
	fino ad euro 20.000,00	2
Stato di disoccupazione:		
- Con indennità (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)		2
- Senza indennità (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)		3

Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	1
Nuclei mono-genitoriali con minori a carico	3
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto	2
I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	4
Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/1992 articolo 3, comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (per ogni familiare)	2
Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di presentazione della domanda	1

4. Per le Associazioni e per le altre forme associative il punteggio verrà attribuito in base al punteggio acquisito dai singoli soggetti indicati dall'Associazione stessa, in sede di presentazione della domanda, quali partecipanti al progetto.

5. L'attività assegnata al richiedente del "*baratto amministrativo*" non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita/delegata in parte o totalmente a terzi.

Art. 9 - Svolgimento delle attività

1. Lo svolgimento delle attività è effettuato previa individuazione del calendario delle stesse, da stabilirsi di concerto con l'amministrazione comunale. Per il carattere sociale dell'iniziativa, l'espletamento dello stesso può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio.

2. In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono eseguiti, al fine di conteggiare il monte ore assegnato al singolo "*baratto amministrativo*".

3. Il progetto può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente sul posto, ovvero in maniera indipendente su indicazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il quale nominerà un Tutor tra i soggetti partecipanti.

4. Il mancato rispetto per tre volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

5. Al termine delle attività il Responsabile del Servizio, di concerto con il Tutor, qualora nominato, verificherà le prestazioni rese e date e testerà la totale o parziale realizzazione del progetto. In caso di parziale realizzazione del progetto il numero dei moduli verrà ridotto proporzionalmente.

6. L'attestazione inerente la realizzazione del progetto con indicazione dei moduli e del relativo controvalore costituisce "*titolo di credito*" per ottenere l'agevolazione tributaria di cui all'art.6.

7. I titoli di credito rilasciati dall'Ufficio Tecnico sono trasmessi tempestivamente all'interessato e, per conoscenza, all'Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza.

Art. 10 - Obblighi dei partecipanti

1. L'attività assegnata ai soggetti, singoli, del "*baratto amministrativo*" deve essere svolta personalmente e non può essere conferita/delegata in parte o totalmente a terzi. Essi operano a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'ente.

2. Il soggetto interessato è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "*del buon padre di famiglia*" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile del servizio o, ove nominato, al Tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

3. Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l'intera esigenza del tributo, riconoscendo n. 8 ore di partecipazione al "*baratto amministrativo*" ogni €. 60,00 di tributo simbolico da versare.

Art. 11 - Patto di collaborazione.

Il “Patto di Collaborazione”, predisposto dai Servizi Sociali, è lo strumento con cui il Comune, i cittadini e le associazioni concordano e sottoscrivono tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione del progetto.

Il contenuto del patto varia in relazione alla complessità degli interventi e i progetti approvati e dalla durata della collaborazione, ma dovrà comunque contenere tutti gli elementi utili ad individuare gli obblighi di entrambe le parti.

Ai patti di collaborazione sarà data idonea pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente.

Art. 12 – Assicurazione.

I cittadini che aderiscono al “baratto amministrativo” saranno assicurati a cura dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.

Il costo della copertura assicurativa è recuperato attraverso l’esecuzione delle prestazioni.

Le associazioni o le altre formazioni sociali partecipanti ai progetti, dovranno provvedere a proprie cura agli adempimenti assicurativi necessari.

Il volontario risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 13 - Mezzi e strumenti.

Il cittadino che aderisce al “baratto amministrativo, dovrà assicurarsi di effettuare le attività previste e concordate con il Comune, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa antinfortunistica vigente, utilizzando eventuali mezzi, strumenti e dispositivi di protezione adeguati.

Il Comune potrà mettere a disposizione attrezzature o materiali in proprio possesso per lo svolgimento dell’attività. Il cittadino ne risponderà e ne dovrà avere cura, considerato il deterioramento dovuto all'uso, fino alla restituzione che avverrà nei modi ed entro i termini concordati con il Tutor. In caso di danneggiamento e/o smarrimento il cittadino ne risponde direttamente.

Lo spostamento sul luogo di lavoro, il trasporto di materiali ed attrezzature eventualmente fornite dal Comune, rimane a cura e carico del volontario che dovrà custodirli fino alla conclusione della prestazione oppure prelevarli e riconsegnarli quotidianamente presso i cantieri comunali.

Art. 14 - Responsabilità e vigilanza.

Ai cittadini che svolgono il servizio devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

I cittadini sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.

Il costo della formazione, nonché quello della sorveglianza sanitaria è recuperato attraverso l’esecuzione della prestazione.

Qualora si riscontrassero negligenze da parte del cittadino che aderisce al baratto amministrativo, il Tutor provvederà all'immediato allontanamento dal servizio e alla cancellazione dall'elenco. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni, laddove previste dalle normative vigenti. Il Tutor, ove nominato, verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell'attività/servizio.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta eseguibilità della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.